

COMUNE DI URGNANO

Provincia di Bergamo

COPIA

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Numero 45 del 17-12-2024

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 20:40, presso la sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Gastoldi Marco	P	Pelucchi Alessandro Angelo	P
Epizoi Efrem	P	Melocchi Federica	P
Togni Giancarla	A	BONFADINI SIMONE	A
Rossi Silvia	P	Testa Cinzia	P
Pezzoli Elvis	A	PASSERA GIACOMO	P
Riseri Iolanda	P	ZAMMATARO ROSARIA MARIA	P
Rapizza Giuseppe	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor Gastoldi Marco in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Barberi Frandanisa Giovanni

N. 54 Reg. Pubbl.

Referto di pubblicazione

(art. 124 – 1° comma – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Delegato alla pubblicazione, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 08-01-2025

IL Delegato alla pubblicazione
F.to Lauriola Monia

Trasmessa ai Capigruppo

Trasmessa alla Prefettura

contestualmente all'affissione all'Albo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- La sindrome da gioco d'azzardo è stata qualificata dall'organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia sociale ed una vera e propria dipendenza;
- L'aumento del fenomeno in anni recenti ha portato, dunque, il legislatore nazionale, con il D.L. n. 158 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della L. 8 novembre 2012, n. 189, ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) con le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia;
- Anche il legislatore regionale è intervenuto con la L.R. n. 8 del 21 ottobre 2013 dettando disposizioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP), nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette ed al supporto delle loro famiglie;
- Il diffondersi del fenomeno della ludopatia, che riguarda ormai tutte le fasce d'età, comporta peraltro costi via via sempre più importanti di intervento che si ripercuotono sul sistema delle Amministrazioni locali, con particolare riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da patologia, anche a sostegno del nucleo familiare di appartenenza;
- Il Comune di Ugnano è impegnato da tempo, anche in collaborazione con altri enti, sia pubblici che del privato sociale, a livello locale e sovracomunale, nella lotta e prevenzione alla ludopatia; Infatti, già a partire dal 2016 il Comune di Ugnano ha dato avvio, in accordo e compartecipazione con gli altri Comuni dell'Ambito, ad una serie di progetti pluriennali, tra i quali si ricordano:
 - *Progetto "Non t'azzardare" (1^ annualità) – anni 2016/2017*
 - *Progetto "Non t'azzardare" (2^ annualità) – anni 2017/2019*
 - *Azioni Locali del Piano GAP Provinciale (1^ annualità) – anni 2019/2021*
 - *Azioni Locali del Piano GAP Provinciale (2^ annualità) – anni 2021/2022*
 - *Azioni Locali del Piano GAP Provinciale (3^ annualità) – anni 2022/2023*

finalizzati a fronteggiare il rilevante allarme sociale causato dalla diffusione del gioco d'azzardo patologico, con il coinvolgimento di numerose componenti della comunità locale: amministratori, esercenti, operatori sociali, membri dell'associazionismo e terzo settore, insegnanti e responsabili delle agenzie educative del territorio;

- Siffatte azioni di analisi e prevenzione del fenomeno della dipendenza dal Gioco si collocano, come ricordato più sopra, nel solco del ben più ampio intervento nazionale, che, a partire dal citato Decreto Balduzzi (D.L. 158/2012 conv. L. 189/2012), cui si deve il formale riconoscimento della ludopatia quale vera e propria patologia (c.d. Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.), così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità, ha progressivamente delineato una serie di possibili azioni di prevenzione e contrasto, anche mediante la istituzione di un apposito Osservatorio (che vede la presenza dei rappresentanti degli Enti Locali) con il precipuo compito di individuare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo patologico e, in generale, il fenomeno della dipendenza grave da gioco;
- L'attività svolta dal predetto Osservatorio ha condotto a significative risultanze che hanno consentito, fra l'altro, l'adozione del c.d. Piano Nazionale d'Azione G.A.P. 2013 - 2015 e successivi aggiornamenti;
- Il predetto Piano riconosceva, già in allora - con valenza scientifica indiscutibile, dati gli attori coinvolti - che "E' dimostrato che le persone vulnerabili risentono dell'alto grado di disponibilità e accessibilità agli stimoli di gioco (...)" suggerendo quindi come azioni raccomandate, anche quella di ridurre l'accessibilità alle slot machine, alle VLT, alle scommesse sportive, ecc. anche mediante la definizione degli orari di apertura e di chiusura dei punti gioco (cfr. pag. 14, Obiettivo 3 - Azioni raccomandate);
- Ancora, anche il legislatore regionale, sempre sull'onda dell'allarme lanciato da più parti circa la consistenza ed evoluzione del fenomeno della ludopatia, sia a livello nazionale che locale, ha adottato apposita Legge volta a regolamentare e contenere, in relazione a diversi ambiti, il dilagare dei possibili aspetti degenerativi del gioco d'azzardo: la l.r. 8 del 21/10/2013 rubricata "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico", aggiornata con modifiche nel 2015 (cfr.l.r. 11/2015) vede fra i soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione delle finalità preventive, oltre alle ex ASL (ora ATS), anche i Comuni (cfr. art. 2, comma 1 l.r. cit.), singoli e associati;
- Il fenomeno in questione ha assunto, soprattutto negli ultimi anni, connotati assai allarmanti, come comunemente noto e come risulta, fra l'altro, e per quello che interessa il territorio locale, anche dalle più

recenti indagine all'uopo condotta dall'ATS di Bergamo e da altri soggetti, come da seguente documentazione allegata:

1. *"Il Gioco d'Azzardo nella popolazione di 65-84 anni della provincia di Bergamo" – 2015;*
 2. *"Alcuni dati sul fenomeno del Gioco d'Azzardo nella popolazione studentesca 15-19 anni della provincia di Bergamo" - n.01/2017 a cura dell'Osservatorio delle dipendenze Bergamo;*
 3. *"Il consumo di sostanze psicoattive, il gioco d'azzardo, l'uso di internet e altri comportamenti a rischio tra gli studenti di 15-19 anni della provincia di Bergamo" - n.06/2017 a cura dell'Osservatorio delle dipendenze Bergamo;*
 4. *Report "100 pagine sul gioco d'azzardo. Informazioni e dati dal generale al locale" aggiornata al 2019 – parte 1;*
 5. *Report "100 pagine sul gioco d'azzardo. Informazioni e dati dal generale al locale" aggiornata al 2019 – parte 2;*
 6. *"Gioco d'Azzardo in Italia: ricerca, formazione e informazione: risultati di un progetto integrato" a cura dell'Istituto Superiore di sanità - 2019;*
 7. *"Piano Integrato Locale di promozione della salute e Piano GAP 2021" a cura di ATS Bergamo;*
 8. *"Ambito Territoriale di Dalmine - Gioco d'Azzardo: offerta e domanda di gioco fisico nei Comuni afferenti – anni 2019/2022" a cura della cooperativa Il Piccolo Principe*
- Sulla scorta delle evidenze più sopra accennate, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Dalmine si è data l'obiettivo di elaborare uno schema di regolamento di contrasto al gioco patologico, mediante un approccio sistematico che, accanto alle forme di prevenzione di cui si è dato conto più sopra, prevedesse azioni anche sul fronte della riduzione e contenimento dell'offerta di gioco, nonché attraverso l'introduzione di limitazioni orarie alle attività di gioco, a tutela delle fasce della popolazione più deboli o comunque più esposte agli effetti del gioco patologico, mediante un'azione coordinata e il più possibile uniforme sul medesimo territorio d'Ambito;
 - Il gioco d'azzardo patologico è riferibile sia alla frequentazione di locali dedicati al gioco (sale scommesse e sale VLT), sia all'utilizzo degli apparecchi per il gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS installati presso pubblici esercizi, circoli privati, tabaccherie, esercizi commerciali vari e che tale fenomeno è da considerarsi un grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio e origine di episodi di disturbo della quiete pubblica;

OSSERVATO:

- lo schema di "Regolamento per il contrasto al fenomeno del Gioco d'Azzardo Patologico derivante dalle forme di gioco lecito", approvato nell'Assemblea dell'Ambito Territoriale di Dalmine nella seduta del 1° ottobre 2018;
- le modifiche allo schema di "Regolamento per il contrasto al fenomeno del Gioco d'Azzardo Patologico derivante dalle forme di gioco lecito", approvate dall'Assemblea dell'Ambito Territoriale di Dalmine nella seduta del 05 luglio 2021 e del 08 maggio 2023, in occasione delle quali si è convenuto sulla opportunità di una successiva e concorde adozione da parte dei singoli Comuni, per definire una coordinata regolamentazione e comune limitazione oraria delle attività di gioco sopra individuate;

RICHIAMATA altresì la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, in occasione delle numerose sentenze del 2022 (nn. 7791/2022; 8013/2022; 8014/2022; 8236/2022; 8237/2022; 8239/2022; 8240/2022; 8440/2022; 8441/2022; 8442/2022; 8443/2022), ha affermato testualmente che *"è del tutto pacifico il potere del Sindaco di cui all'art. 50, comma 7, del TUEL di adottare provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi pubblici in cui sono installate apparecchiature da gioco. Si tratta di questione su cui non è dato dubitare e che si ricava anche dagli insegnamenti della Corte Costituzionale che, con la sentenza 18 luglio 2014, n. 220, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevata con riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione, nella parte in cui disciplina poteri normativi e provvedimenti attribuiti al sindaco, senza prevedere che tali poteri possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico"* e che *"un'ordinanza sindacale di regolazione degli orari delle sale da gioco non può considerarsi viziata da deficit di istruttoria o di motivazione soltanto perché il numero dei giocatori ludopatici non sia in assoluto elevato, giacché ciò che massimamente va considerato è la tendenza registrata nel periodo considerato, la quale, da sola, induce allarme negli enti pubblici preposti alla tutela della salute e giustifica pertanto l'adozione di misure restrittive"* (cfr. Consiglio di Stato atti norm., 6 settembre 2021, n. 1439);

DATO ATTO che:

- in funzione della giurisprudenza sopra detta, *“la limitazione oraria mira a contrastare il fenomeno della ludopatia inteso come disturbo psichico che spinge l'individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano della vita familiare e professionale, oltre che con innegabile dispersione del patrimonio personale”*;
- si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi tenendo conto che fra i fruitori vi sono giovani ed anziani, soggetti più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica;
- l'indicazione della limitazione oraria sarà stabilita con apposita ordinanza sindacale, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui alla presente deliberazione;

VISTO:

- l'art 50, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita: *“... il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”*;
- la circolare nr 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle attività, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminal, negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse, ecc., tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art 88 TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

VISTA la sentenza Corte Costituzionale nr 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *“è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”*;

ATTESO che la normativa in materia di gioco d'azzardo – con riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi degli utenti – non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art.117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica (come rilevato dalla Corte Costituzionale con sentenze 10 novembre 2011 n.300 e 21 aprile 2015 n.995), tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 50 del D.lgs. 267/2000;

RILEVATO che:

- la disciplina degli orari delle sale da gioco è infatti volta a tutelare in via primaria non l'ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del Comune ai sensi di dette norme;
- il potere esercitato dal Sindaco (ex art. 50, comma 7, TUEL) non interferisce con quello alla tutela dell'ordine e della sicurezza demandato agli organi statali, accedendo alla tutela degli interessi della comunità locale e, più in particolare, del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica e della circolazione stradale, mediante la riorganizzazione dell'orario di esercizi quali le sale giochi, comunque qualificabili come *“pubblico esercizio”* destinato all'intrattenimento, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza N.3378 dell'1/8/2015);

DATO ATTO che le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco, in quanto locali ove si svolge l'attività attualmente consentita dalla legge, sono qualificabili, seguendo l'elencazione contenuta nell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000, come *“pubblici esercizi”*, di talché per dette sale il Sindaco può esercitare il proprio potere regolatorio, anche quando si tratti dell'esercizio del gioco d'azzardo, quando le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica;

RAVVISATA la necessità di garantire che il gioco lecito, sul proprio territorio e nei locali ove esso si svolge, avvenga, tra gli altri aspetti:

- riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica;
- favorendo il risparmio familiare;
- la continuità affettiva e la serenità domestica;
- l'integrità del tempo di lavoro;

VISTA l'importanza di limitare le conseguenze sociali dell'offerta del gioco d'azzardo su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco;

DATO ATTO delle modifiche al predetto Regolamento definite dall'Assemblea d'Ambito in data 05 luglio 2021 e 08 maggio 2023;

RITENUTO, conseguentemente, di procedere all'approvazione del Regolamento con le modifiche definite dall'Assemblea d'Ambito in data 05 luglio 2021 e 08 maggio 2023;

VISTA la bozza di Regolamento contenente le suddette modifiche pervenuta dal Comune di Dalmine, ente capofila dell'Ambito Territoriale, in data 14/07/2023, agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931 n. 733 e s.m.i.;
- la Legge Regionale Lombardia n. 8/2013, la D.G.R. 1274/2014 ed il Regolamento Regionale n. 5/2014 e s.m.i.;
- il "Piano Locale GAP dell'ATS Bergamo – seconda annualità" – adottato con delibera del Direttore Generale n. 239/2022, in attuazione delle d.g.r. regionali n. XI/1046/2018 e n. XI/585/2018, n. XI/2597/2019, n. XI/3376/2020 e XI/4674/2020;
- il *Regolamento per il contrasto per il fenomeno del Gioco d'azzardo Patologico derivante dalle forme di gioco lecito* dell'Ambito Territoriale di Dalmine, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 01 ottobre 2018;
- le modifiche al *Regolamento per il contrasto per il fenomeno del Gioco d'azzardo Patologico derivante dalle forme di gioco lecito* dell'Ambito Territoriale di Dalmine, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci nelle sedute del 05 luglio 2021 e 08 maggio 2023;

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del TUEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente;

UDITI gli interventi dei Consiglieri;

ATTESO CHE la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente risultato:

Favorevoli	n. 10
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

ATTESO CHE la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, in ordine alla immediata esecutività del presente provvedimento, ha dato il seguente risultato:

Favorevoli	n. 10
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

ATTESO CHE la trascrizione integrale della discussione relativa alla presente deliberazione viene inclusa integralmente in calce al presente atto;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni citate in premessa, il *“Regolamento per il contrasto per il fenomeno del Gioco d'azzardo Patologico derivante dalle forme di gioco lecito”*, secondo lo schema di cui all'allegato “A”, dichiarandolo parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

2) DI PUBBLICARE la presente deliberazione e l'allegato contenente le modifiche al Regolamento comunale sul sito internet istituzionale del Comune, nella relativa sezione dell'Amministrazione Trasparente.

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dei Servizi alla Persona e al Responsabile della Polizia Locale per gli adempimenti di propria competenza.

4) DI DICHIARARE, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti, al fine di poter immediatamente dare seguito alle nuove modifiche regolamentari, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DIBATTITO CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/12/2024 DELIBERAZIONE N. 45

Punto n. 3 all'ordine del giorno

Regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo patologico

SINDACO GASTOLDI MARCO. Andiamo a dibattere il punto numero 3: regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo patologico.

Sempre la parola, stasera lavora solo lui, all'Assessore Epizoi.

ASSESSORE EPIZOI EFREM. Premesso che la sindrome da gioco d'azzardo è stata qualificata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia sociale e una vera e propria dipendenza.

L'aumento del fenomeno in anni recenti ha portato dunque il legislatore ad aggiornare i livelli assistenziali di assistenza LEA con le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia.

Anche il legislatore regionale è intervenuto con la legge regionale del 21 ottobre 2013 dettando disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza da gioco d'azzardo patologico, il GAP, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto alle loro famiglie.

Il Comune di Urganò è impegnato da tempo, anche in collaborazione con gli altri enti, sia pubblici che del privato sociale a livello locale e sovracomunale, nella lotta alla prevenzione alla ludopatia; infatti, già a partire dal 2016, il Comune di Urganò ha dato avvio, in accordo e compartecipazione con gli altri Comuni dell'ambito, a una serie di progetti pluriennali, tra i quali ricordiamo i due progetti “non t'azzardare” e le azioni locali di contenimento del gioco d'azzardo patologico nelle varie annualità 19, 21 e 23.

Siffatte azioni di analisi e prevenzione del fenomeno della dipendenza dal gioco, si collocano, come ricordato più sopra, nel solco del ben più ampio intervento nazionale che a partire dal citato decreto Balduzzi, cui si deve il formale riconoscimento della ludopatia quale vera e propria patologia così come definita dall'organizzazione mondiale della sanità.

Sulla scorta delle evidenze più sopra accennate, l'assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale di Dalmine si è data l'obiettivo di elaborare uno schema di regolamento di contrasto al gioco patologico mediante un approccio sistematico che, accanto alle forme di prevenzione di cui si è dato conto più sopra, prevedesse azioni anche sul fronte della riduzione e contenimento dell'offerta di giochi, nonché attraverso l'introduzione di limitazioni orarie alle attività di gioco, alla tutela della fascia della popolazione più debole, o comunque più esposti agli effetti del gioco patologico, mediante un'azione coordinata il più possibile uniforme sul medesimo ambito di Dalmine.

È interessante anche richiamare la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che in occasione di numerose sentenze del 2022 ha affermato testualmente che: “è del tutto pacifico il potere del Sindaco, di cui all'articolo 50 comma 7 del tuel, di adottare provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari delle sale gioco e degli esercizi pubblici in cui sono state installate apparecchiature da gioco”.

Si tratta di una questione su cui non è dato dubitare e che si ricava anche dagli insegnamenti della Corte costituzionale, e qui vediamo citata anche la sentenza.

Sostanzialmente, non so se vi ricordate ma di fatto il gioco d'azzardo, moltissime amministrazioni tra cui le nostre, avevano fatto degli scatti in avanti per contenere quella che è stata di fatto un'esplosione quasi esponenziale di quelli che erano i punti proprio fisici di gioco, ma si sono aperte una marea di ricorsi e contenziosi; per quello che è interessante citare questa espressione del 2022, quindi molto recente, che invece chiarisce una volta per tutte che nei poteri del Sindaco sta anche il potere regolatorio almeno sull'orario del contenimento, appunto in ottica di contenimento, di centri da gioco, sale scommesse e via dicendo.

Ovviamente, se avete avuto modo di leggere il regolamento, sembra quasi un testo unico, nel senso che si riuniscono un po' tutte quelle che sono le norme attualmente in essere, nazionali ma anche regionali, lasciando quello che è uno spazio di manovra, che non è altissimo, non è molto ampio come dicevamo prima, ma comunque esiste; quindi è una sorta di testo unico su quella che è la norma ma anche una sorta di manifesto politico sulle intenzioni del Consiglio comunale, di un'amministrazione, di contrastare quello che è il gioco d'azzardo patologico, perché stiamo comunque parlando di giochi che hanno delle regolari concessioni quindi ministeriali, ma allorquando scaturiscono nel patologico è lì che bisogna intervenire; quindi non è tanto il gioco in sé che va criticato ma invece quando diventa un abuso e rientra appunto veramente in una sorta di malattia vera e propria.

E quindi interessanti sono i punti che ho voluto evidenziare che sono un pochino quelli che lasciano aperto lo spazio alle amministrazioni; ad esempio l'ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi di gioco, quindi: è fatto divieto all'interno dei circoli privati ed associazioni di qualunque natura e finalità di installare e far funzionare apparecchi e congegni meccanici semiautomatici ed elettronici finalizzati al trattamento e riconducibili alla definizione dell'articolo 110 del TULPS; l'eventuale violazione del divieto da parte dell'associazione o circolo comporterà l'automatico diniego da parte dell'amministrazione comunale dell'eventuale patrocinio richiesto dall'associazione o circolo stesso per future manifestazioni o eventi di qualunque genere.

Quindi si colpisce in modo indiretto.

Oppure ricordiamoci anche, tra l'altro inserito moltissimi anni fa da una delle prime amministrazioni, lo sgravio Tari sul fatto che degli esercizi commerciali che avessero la possibilità di installarli perché distanti dagli oratori e dai centri sensibili ma volontariamente non lo facessero, avrebbero avuto uno sgravio Tari; anche quello è un indirizzo politico.

Gli orari di esercizio dell'attività; l'orario di apertura e chiusura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi di gioco, sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza.

Abbiamo visto prima l'ultima sentenza del 2022.

Ulteriori misure di contenimento del fenomeno; l'amministrazione comunale non effettua locazione di immobili o aree o concessioni di suolo pubblico o privato di cui ha la disponibilità a qualunque titolo quando negli stessi si intende aprire una sala gioco, una sala scommesse o precedere all'installazione di apparecchi, nonché la vendita di tagliandi Gratta e Vinci; l'eventuale concessione di aree pubbliche finalizzate alla somministrazione, commercio e vendita della stampa e dell'attività artigianale o qualunque altra attività di servizio è espressamente subordinata all'inserimento all'interno del contratto di apposita clausola di divieto di apertura di sala gioco.

Quindi anche questo, è uno spazio di manovra allorquando si danno delle concessioni in questo caso di luoghi o spazi pubblici; mi viene in mente il bar del centro sportivo, a suo tempo vi ricordate il divieto assoluto, a parte che lì è anche potenzialmente un luogo sensibile, però il divieto assoluto di installazione di VTL e tutto quello che richiama al gioco d'azzardo.

In tutti gli ambiti locali pubblici, appartenenti o comunque riconducibili alle amministrazioni comunali, il wi-fi pubblico non può abilitare l'accesso a siti che consentono il gioco online, quindi la schermatura del wi-fi for you; anche lì la schermatura e l'impossibilità, a parte i siti pedopornografici ma anche quelli legati a potenziale gioco d'azzardo.

Le società controllate o partecipate dall'amministrazione comunale, alla quale l'amministrazione comunale stessa ha affidato concessioni locali; e questo è un po' in riferimento al bar del centro sportivo.

In prossimità di ciascuna sala gioco, sala scommesse, per assicurare un efficace controllo e prevenzione di fenomeni che mettano in pericolo la sicurezza urbana, l'amministrazione valuterà l'opportunità di installare telecamere o sorveglianze le cui riprese dati saranno strettamente trattate nel rispetto della privacy.

Quindi, non un obbligo ma un'opportunità nel caso in cui, anche confrontandosi con le forze dell'ordine, ci fossero stati o ci potrebbero essere dei potenziali problemi legati alla sicurezza pubblica.

L'amministrazione si impegna, attraverso raccolta e l'aggiornamento periodico dei dati, a monitorare puntualmente gli indicatori quali quantitativi.

Poi trovate delle sanzioni; ogni singola infrazione alla disposizione del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 €, a parte poi l'iter successivo del diniego eventualmente alla concessione.

L'articolo 10, norme transitorie; le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore a partire dal sessantesimo giorno dall'approvazione di ciascun Consiglio comunale dei Comuni nell'ambito del territorio di Dalmine, e le attività già esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi entro e non oltre i 180 giorni.

Ci sono un paio di testi citati, ho recuperato alcuni dati che potrebbero essere interessanti.

Il GAP, cioè il gioco d'azzardo patologico, qual è l'impatto individuale? E qui l'analisi fatta in questo caso dall'ATS nel febbraio 2014 ma che è sempre attuale, definisce un pochino quali sono gli effetti sulle singolarità, sulle persone.

A livello personale stress, depressione, ansia, suicidio, cattive condizioni di salute; a livello finanziario difficoltà finanziarie, debiti, perdite patrimoniali, usura, fallimento; a livello legale furto, carcerazione, violenze; a livello interpersonale abbandono delle famiglie, impatto sugli altri, rotture delle relazioni; a livello di lavoro e studio assenteismo, scarso rendimento e perdita del posto di lavoro.

Questi sono tutti dati certificati, non diretti ma potenzialmente riconducibili a quella che è la patologia.

A livello di numeri, e questa è l'ultima relazione, l'ultimo aggiornamento 19 dell'ambito di Dalmine, la più recente, noi troviamo che cosa? A che punto siamo noi come ambito di Dalmine.

Quindi, la raccolta complessiva del gioco d'azzardo in provincia di Bergamo, ambito di Dalmine, stiamo parlando di 304.800.000 €, la popolazione maggiorenne 119.000 e l'importo pro capite 2.561 € a testa, pro capite annuo potenzialmente, anzi non potenzialmente, di fatto destinati al gioco d'azzardo; immaginate che fortunatamente non tutti giocano, il livello che alcuni individui possono raggiungere a livello di indebitamento.

C'è anche infatti una riflessione sull'usura collegata al gioco d'azzardo psicologico.

Il 73,7% dalla raccolta da gioco del 2017 in provincia proviene da apparecchi VTL.

Non voglio tediarevi però c'è un'altra riflessione semplice, c'è una differenziazione in base alla fascia: 75% sono uomini, 25% donne, su un'età media di 46,9 anni.

A livello di ambito di Dalmine in carico, quindi che oggi hanno delle patologie riconducibili, sono 55 persone, 41 già in carico e 14 come nuovi ingrossamenti.

C'è poi una distribuzione su fasce d'età, maschi e femmine e anche, probabilmente questo per un discorso di potenzialità economica, sull'ambito di Dalmine su 51 soggetti in cura, 4 sono extra UE e gli altri sono tutti intracomunitari.

Quindi è una riflessione molto ampia; quello che andiamo a votare oggi è quasi un manifesto che riprende tutta la norma, ma dà anche un senso di unità sull'ambito, sui vari Comuni che tendono da sempre a contrastare quello che è il lato negativo e oscuro di riflesso sulle persone del gioco d'azzardo che, ripeto, è comunque normato dallo Stato.

SINDACO GASTOLDI MARCO. Grazie Assessore per la dettagliata relazione.

Lascio quindi la parola.

Prego Consigliere Zammataro.

CONSIGLIERE ZAMMATARO ROSARIA MARIA. Sì, questo regolamento è, al di là poi delle bandiere politiche, da sostenere, ma perché? Innanzitutto è un recepimento di una volontà nazionale, nello specifico regionale, vedersi l'articolo 5, quindi l'allontanamento dai centri sensibili e quant'altro; ma la lotta contro quella che è ormai è diventata una piaga sociale a tutti gli effetti, con i vari risvolti psicologici, familiari, economici e quant'altro, è da contrastare in modo palese, evidente.

Per cui il nostro voto sarà favorevole; anzi che ben venga l'ultima norma, l'ultima sentenza del 2022 che dà più poteri al Sindaco di decidere in alcune situazioni.

E ripeto, qualunque iniziativa che serva a contrastare questo fenomeno, che poi fenomeno non è più ma purtroppo in alcuni casi sta diventando veramente un problema, ma non solo della persona, ma delle persone che circondano, che convivono con la stessa, sicuramente troverà il nostro appoggio, il nostro plauso.

Grazie.

SINDACO GASTOLDI MARCO. Grazie Consigliere.

Prego Consigliere Passera.

CONSIGLIERE PASSERA GIACOMO. questo regolamento serve a disincentivare il gioco complessivo attraverso iniziative di informazione e di educazione, e intende favorire l'aggregazione sociale.

Per questo noi saremo favorevoli.

SINDACO GASTOLDI MARCO. La ringrazio il Consigliere.
Prego Consigliere Testa.

CONSIGLIERE TESTA CINZIA. Sì, anche noi siamo favorevoli al regolamento; la ludopatia sicuramente è un problema molto invasivo e noi ci auguriamo che il Sindaco prosegua in questo progetto importantissimo.

SINDACO GASTOLDI MARCO. Grazie Consigliere Testa.
Quindi prendo già come espressione le vostre votazioni; quindi andiamo a votarlo.
Favorevoli? Unanimità.
Votiamo adesso l'immediata eseguibilità dell'atto.
Favorevole? All'unanimità.
Grazie.

PARERE: Favorevole Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

*Il Responsabile del servizio interessato
F.to Barberi Frandanisa Giovanni*

PARERE: Favorevole Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

*Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Marta Maria Cristina*

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Gastoldi Marco

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Barberi Frandanisa Giovanni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER DECORRENZA DEI TERMINI

(art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 08-01-2025 al giorno 23-01-2025 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA il ai sensi del 2° comma dell'art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

Estratto per copia conforme all'originale.

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO